

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2377-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONALUMI)

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro della Sanità

e col Ministro per gli Affari Sociali

(V. Stampato Camera n. 4790)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope il 20 dicembre 1988, il giorno stesso della sua apertura alla firma. Gli Stati firmatari sono complessivamente ottantotto (oltre la Comunità economica europea), tredici dei quali alla data del 1° maggio 1990 avevano già perfezionato le procedure di ratifica.

La Convenzione viene unanimemente ritenuta strumento di grandissima rilevanza nell'azione di lotta alla droga. Gli obblighi previsti dalla Convenzione consentiranno di combattere con maggiore impulso ed incisività il fenomeno del traffico illecito di stupefacenti. In altre parole la Convenzione rientra in quella strategia di ampia concertazione internazionale che costituisce il presupposto indispensabile per contrastare efficacemente un fenomeno le cui dimensioni sono ormai planetarie.

La validità e l'importanza della Convenzione è stata ripetutamente posta in evidenza in numerosi documenti approvati nei fori multilaterali ed in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite. Inoltre, sia nel documento conclusivo del Vertice di Parigi dei Sette Paesi più industrializzati che nella dichiarazione approvata alla recente Conferenza di Londra sulla droga viene espresso l'auspicio per una quanto più possibile estesa adesione degli Stati alla Convenzione e per una sua sollecita ratifica. Il Comitato europeo di lotta alla droga - CELAD - istituito in ambito comunitario, ha proposto a sua volta, negli orientamenti da esso elaborati circa un programma europeo di lotta alla droga, che gli Stati membri fissino al 31 dicembre 1990, o al più tardi al 30 giugno 1991, la data limite per la ratifica della Convenzione da parte dei Dodici della Comunità.

Nell'insieme il testo della Convenzione, oltre a rispondere all'esigenza di colpire il

traffico illecito attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, ha un indirizzo ben preciso anche sul problema della domanda, penalizzando il consumo di droga di per sè. Tuttavia, nella consapevolezza che la lotta alla droga è ben lungi dall'esaurirsi negli aspetti di pura repressione, vengono indicate alle legislazioni nazionali strade complementari e di recupero dei tossicodipendenti: la Convenzione, quindi, si integra opportunamente con le disposizioni della legge n. 162 del 26 giugno 1990. Essa costituisce, infatti, la base legale per sviluppare nei rapporti di cooperazione interstatuale quelle stesse azioni di controllo e repressione del traffico illecito previste dalla disciplina interna.

La Convenzione è strumento complementare degli esistenti accordi mondiali in materia di droga. È espressamente previsto che essa non crei deroghe agli obblighi o diritti derivanti dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, da tale Convenzione come emendata dal Protocollo del 1972, e dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, tutte ratificate dall'Italia. I citati accordi sono intesi a stabilire un sistema globale di controllo del traffico di droga, aventi innanzitutto natura amministrativa, così da regolamentare questo traffico nei limiti delle esigenze derivanti dai fini leciti ad esso connessi. Con il nuovo accordo, invece, ci si è preoccupati di migliorare i mezzi normativi internazionali per la repressione del traffico illecito. Sono state quindi introdotte disposizioni dettagliate di carattere penale che impongono precisi obblighi di criminalizzazione delle condotte illecite, nonché una diffusa normativa di cooperazione penale interstatuale.

Va ancora precisato che la nuova Convenzione copre tutti i momenti del traffico illecito inteso in senso ampio, dalla produzione, alla vendita al dettaglio, a qualsiasi azione di supporto o finanziamento.

La Convenzione entrerà in vigore (articolo 29) il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica: un rapido espletamento dell'*iter* di ratifica da parte del nostro Paese, che è stato come già detto tra i primi firmatari, risponderebbe all'esigenza di rendere quanto prima operativo questo importante strumento giuridico.

Quanto ai punti salienti della Convenzione, essi possono essere rilevati attraverso un rapido esame dell'articolato.

In particolare, l'articolo 2 precisa che l'applicazione delle norme della Convenzione avverrà nel rispetto delle sovranità nazionali e del principio di non intervento negli affari interni.

L'articolo 3 individua le figure criminose di traffico illecito, ne impone l'introduzione nella legge penale delle Parti e dispone in ordine al loro sanzionamento.

L'articolo 4 tratta il tema della giurisdizione penale. Al pari della maggior parte dei successivi articoli le disposizioni di questo articolo si riferiscono ai soli reati previsti dal paragrafo 1 dell'articolo 3 con esclusione dei reati di consumo personale. L'obbligo per ciascuno Stato di stabilire la propria giurisdizione è previsto, ovviamente, per tutti i casi in cui il reato sia commesso nel territorio dello Stato medesimo o in luoghi ad esso equiparati.

L'articolo 5 è dedicato alla materia della confisca non solo delle droghe e dei mezzi per commettere reati di traffico, ma anche dei proventi di questi. L'incisiva normativa in esso contenuta è il frutto della speciale attenzione dedicata negli anni più recenti agli aspetti patrimoniali connessi alle attività dei narcotrafficanti.

Gli articoli dal 6 all'11 regolano - con disciplina notevolmente dettagliata, e, quindi, fortemente innovativa rispetto alle scarse disposizioni contenute al riguardo nelle Convenzioni del 1961 e del 1971 - varie forme di cooperazione internazionale, dal-

l'estradizione alla mutua assistenza legale, alla cooperazione nelle indagini.

L'articolo 12 configura un complesso sistema di monitoraggio della produzione e commercio delle sostanze chimiche utilizzate nel processo di preparazione delle droghe, in modo da favorire la repressione del loro uso per scopi illeciti.

L'articolo 13 prevede che gli Stati si impegnino a controllare il commercio e l'utilizzazione di materie (diverse da quelle del precedente articolo) e di strumenti necessari per la fabbricazione illecita di droghe.

L'articolo 14 tocca due temi diversi: stabilisce gli obblighi delle Parti nel campo dell'eliminazione delle colture illecite per la produzione di stupefacenti e impone l'adozione di appropriate misure per l'eliminazione o la riduzione dell'abuso di droghe.

Le disposizioni degli articoli da 15 a 19 concernono gli aspetti connessi al trasporto illecito delle droghe, mirando alla creazione di articolati meccanismi di controllo di alcuni sistemi di trasporto, nazionale o transnazionale, così da renderne più difficile l'utilizzazione da parte dei narcotrafficanti.

Gli articoli da 20 a 23 determinano le funzioni degli organi delle Nazioni Unite (Commissione sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale; Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti) competenti per l'applicazione della Convenzione.

Infine gli articoli dal 26 al 34 contengono le cosiddette clausole penali elaborate in massima parte secondo gli schemi usuali in analoghe convenzioni delle Nazioni Unite.

Per le considerazioni svolte e nella convinzione della importanza di questa Convenzione, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di volerne autorizzare la ratifica.

BONALUMI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

27 settembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

2 ottobre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.